



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Elena FERRARA, PIANO, ZANDA, RUBBIA, CATTANEO, MONTI, Paolo ROMANI, SANTANGELO, SACCONI, BITONCI, Mario FERRARA, DE PETRIS, ZELLER, ROMANO, SUSTA, MARCUCCI, MATURANI, VACCARI, PIGNEDOLI, LIUZZI, SERRA, CONTE, CENTINAIO, SCAVONE, PETRAGLIA, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, MONTEVECCHI, TRONTI, TOCCI e GAMBARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2014

Disposizioni in materia di valorizzazione dell’espressione musicale e artistica nel sistema dell’istruzione

ONOREVOLI SENATORI. - «Da tempo la comunità scientifica afferma che la capacità creativa sia la caratteristica fondamentale della specie *Homo sapiens*: essa non è prerogativa di pochi ma di tutti; non appartiene soltanto ad artisti o scienziati, ma esiste in ogni individuo e si manifesta in vari ambiti, nelle relazioni familiari e sociali, nel lavoro e nella comunità, purchè venga stimolata adeguatamente da condizioni favorevoli» (Luigi Berlinguer, *Ri-creazione. Una scuola di qualità per tutti e per ciascuno*).

Nel corso del XX secolo, illustri musicisti e pedagogisti hanno dimostrato l'importanza di considerare lo sviluppo umano a partire da due particolari forme di pensiero: quello «scientifico» e quello «narrativo». Minore attenzione è stata invece riservata, sinora, a un modo di espressione intellettuale altrettanto importante: quello artistico. Una modalità di rappresentazione del mondo capace di connettere, in modo spesso originale e sorprendente (e solo in apparenza illogico), dati scientifici con aspetti discorsivi. È da questo vasto campo di coltivazione dello «stupore» immaginifico, avente valore, forza e natura estetica, che hanno spesso attinto le grandi scoperte che hanno cambiato il corso della storia dell'umanità. Non tenerne conto oggi, in un momento di crisi sociale, dei modelli di sviluppo, di sostenibilità ambientale, e in generale di forte decadenza culturale, sarebbe un atto politico ingiustificabile, soprattutto in un Paese come l'Italia che ha dato un contributo di primissimo piano allo sviluppo del pensiero artistico e alla creazione di un patrimonio di opere e di stili performativi. È quindi importante che da subito il Parlamento si impegni nella valorizzazione dell'espressione artistica - musica,

danza, teatro, architettura, arti visive e plastiche, cinema, eccetera - quale motore strategico dello sviluppo non solo della società italiana, ma dell'intera umanità.

Anche al fine di contrastare la decadenza culturale, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di fissare alcune norme essenziali atte a garantire a ogni livello d'età occasioni formative nel campo delle arti performative, basate sull'acquisizione di una piena consapevolezza degli aspetti pratici, teorico-analitici e storico-culturali in senso lato, del fenomeno artistico osservato nelle sue molteplici forme espressive e nelle possibili intersezioni tra linguaggi.

In particolare, si ravvisa la necessità di definire con legge ordinaria alcuni principi volti a garantire a ogni cittadina e cittadino le necessarie opportunità formative nel campo dell'espressione artistica, asse portante dello sviluppo del senso civico improntato secondo una cultura in grado di coniugare produttivamente pensiero artistico, umanistico e tecnologico-scientifico.

Si tratta peraltro di una competenza-chiave raccomandata dal Parlamento europeo (raccomandazione n. 2006/962/CE del 18 dicembre 2006) ed esplicitata esattamente nei termini di una «consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive».

Il presente disegno di legge vuole anche essere un tributo all'impegno che il grande Maestro Claudio Abbado ha inteso lasciarci quale irrinunciabile eredità culturale. Per tale ragione il disegno di legge trae ispirazione dall'insegnamento valido per tutto il

campo artistico, quello che deriva dal saper interrogare il passato e il presente attraverso lo sviluppo dei linguaggi artistici per poter guardare tanto al futuro della musica quanto alla musica del futuro, senza perdere di vista il suo rapporto con la società e l'impegno civile.

Il Maestro Abbado, come sappiamo, si è riconosciuto nei principi etici alla base del Sistema delle orchestre infantili e giovanili promosso in Venezuela dal Maestro José Antonio Abreu (nel solco di una tradizione sudamericana già testimoniata dal lavoro del Maestro Jorge Peña Hen, assassinato dal regime militare dopo il colpo di stato in Cile, nel 1973). Mirando ad organizzarne sistematicamente la diffusione anche in Italia, il Maestro ha contribuito in maniera decisiva a diffondere nel mondo i principi ispiratori di quel modello educativo, la cui enorme portata socio-culturale muove dalla consapevolezza della valenza formativa ed educativa della pratica collettiva della musica, ovvero dal fatto che l'arte rende migliori le società.

Sappiamo peraltro come in Italia esista una vasta e lunga tradizione grazie alla quale si è prodotta una articolata offerta formativa nel campo delle arti performative sul territorio. In particolare, nel campo dell'educazione musicale, indicazioni innovative si sono avute nei programmi della scuola media del 1979, negli ordinamenti della scuola elementare nel 1985 e negli orientamenti per la scuola dell'infanzia nel 1991, oltre alla messa in ordinamento delle scuole medie a indirizzo musicale (SMIM) nel 1999. Tali innovazioni hanno attivato nelle scuole buone prassi in relazione al fare musica, come è emerso anche dalla ricerca promossa dal Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica nel 2008. Oggi, le nuove indicazioni nazionali per il curricolo della scuola d'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, nonché provvedimenti quali il decreto ministeriale n. 8 del 2011, costituiscono riconoscimento tangibile dell'impor-

tante valenza educativa delle esperienze performative. Non va poi dimenticato l'apporto delle scuole popolari e civiche di musica, delle bande, dei cori, delle scuole di danza, dei laboratori teatrali e di quanto promosso dal terzo settore, dall'associazionismo e dal mondo del volontariato. Un capillare patrimonio sociale e artistico prezioso, che la legge vuole non solo formalmente riconoscere ma anche impegnarsi a sostenere concretamente.

Il disegno di legge intende definire i principi atti a garantire a ogni cittadina e cittadino le essenziali opportunità formative nel campo dell'espressione artistica. A tal fine alcune definizioni sono utili per intendere il senso profondo dell'iniziativa parlamentare: per espressione artistica vengono intese tutte le forme possibili del fare artistico ovvero del processo creativo connesso alla sfera estetica. Questo sia in termini di patrimonio culturale (colto o popolare, in qualche modo storicizzato), sia come opportunità espressiva ovvero processo/prodotto creativo originale, che deve essere reso accessibile a tutti. Per arti performative (o arti dello spettacolo) si intendono invece tutte le forme di espressione artistica (linguaggi) che si esplicano mediante azioni sceniche dal vivo di qualunque genere, compresi i principali linguaggi codificati della Musica, della Danza, e del Teatro, nonché tutte le forme ibride e sperimentali di espressione artistica anche di tipo multimediale. Per formazione artistica infine si intende qualsiasi tipo di percorso formativo mirato all'acquisizione integrata di competenze pratiche, teorico-analitiche e storico-culturali in campo artistico.

L'articolo 1 stabilisce le finalità del disegno di legge prevedendo, nell'ambito delle finalità di formazione artistica e culturale della persona, nonché di promozione e sviluppo della cultura, disposizioni atte a garantire a ogni persona l'accesso alla formazione artistica nelle sue varie declinazioni amatoriali e professionali, a implementare la formazione artistica nel *curriculum* delle

scuole di ogni ordine e grado, a realizzare un sistema formativo della professionalità dei docenti e degli operatori del settore improntato a criteri di qualità.

L'articolo 2 disciplina la formazione artistica nelle scuole di ogni ordine e grado stabilendo che la stessa, consistente nell'acquisizione contestuale di conoscenze e nell'esercizio di pratiche connesse alle espressioni artistiche musicali, coreutiche e teatrali, sia garantita nelle scuole da docenti in possesso di specifiche abilitazioni, disciplinate con il regolamento di attuazione di cui al comma 7. L'articolo 2 prevede inoltre che:

a) la formazione artistica sia assicurata, in nidi e scuole dell'infanzia, nelle attività educative quotidiane secondo un approccio globale allo sviluppo armonico della corporeità nelle sue varie dimensioni espressive; nei curricula scolastici per almeno 100 ore annuali nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado e per almeno 50 ore annuali nella scuola secondaria di secondo grado in relazione ai vari indirizzi e alle forme di flessibilità curricolare adottabili;

b) i licei musicali e coreutici siano trasformati in licei delle arti performative, articolati in sezioni a indirizzo «musicale», «coreutico», «teatrale» e, per tutti, in indirizzi interpretativi, compositivi, tecnico-tecnologici e storico-scientifici;

c) gli istituti comprensivi, nell'ambito dell'autonomia scolastica, possano costituirsi in poli formativi artistici;

d) le istituzioni scolastiche, per garantire l'offerta formativa, possano attivare accordi e collaborazioni di rete anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;

e) le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), in raccordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, predispongano piani integrati per la forma-

zione musicale e coreutica di base funzionali anche alla creazione di formazioni di musica d'insieme e di sistemi di orchestre.

L'articolo 3 disciplina la formazione artistica nei settori della educazione non formalizzata prevedendo, tra l'altro, che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino i necessari provvedimenti normativi per il potenziamento e il coordinamento, al livello territoriale di competenza, dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti musicale, coreutico e teatrale. L'articolo prevede inoltre che, al fine di garantire un'adeguata, qualificata e omogenea offerta formativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definiscano i requisiti minimi di qualità che le scuole di musica e i centri di formazione artistica devono possedere ai fini del loro accreditamento nei sistemi regionali e delle province autonome.

L'articolo 4 disciplina la formazione artistico-culturale continua e ricorrente prevedendo che, in sede di riparto dello stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca attribuisca una parte della quota riservata al settore delle attività musicali e artistiche sulla base dei seguenti criteri:

a) l'offerta di cartelloni di stagioni specifiche per le scuole e le iniziative volte alla formazione del pubblico giovane;

b) lo svolgimento di interventi mirati alla prevenzione del disagio sociale e psicologico, nonché della devianza giovanile, mediante la promozione di attività mirate in contesti a rischio o comunque volti al generale recupero del benessere psicofisico e sociale;

c) l'accesso a prezzo ridotto a rappresentazioni musicali, teatrali e coreutiche per le scuole, i gruppi o le famiglie con minori;

d) l'accesso a prezzo ridotto a rappresentazioni musicali, teatrali e coreutiche per insegnanti e operatori del settore;

e) la promozione e la realizzazione di attività a carattere laboratoriale destinata alle scuole, ai docenti e al pubblico giovane.

L'articolo 5 prevede l'introduzione delle «cArt», tessere destinate ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado per l'accesso gratuito ai musei e per l'accesso ridotto, di almeno il 30 per cento, ai cartelloni di teatri ed enti lirici che ricevano contributi pubblici, statali o da parte di enti locali. Le cArt hanno valore triennale, rinnovabile automaticamente per educatrici e educatori di nidi e scuole dell'infanzia e per docenti in ruolo e, su domanda, per docenti in servizio a tempo determinato all'atto della richiesta.

L'articolo 6 prevede detrazioni delle spese sostenute per i figli minorenni per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la for-

mazione artistica amatoriale musicale, teatrale e coreutica effettuati presso strutture accreditate e riconosciute dalla pubblica amministrazione.

L'articolo 7 prevede interventi architettonici di qualità a sostegno della formazione artistica, nel quadro degli interventi pluriennali previsti a favore dell'edilizia scolastica, per la riqualificazione, con vincolo di destinazione d'uso, di ambienti scolastici sulla base di specifici progetti presentati dagli enti locali; la costruzione di nuove strutture, o la riqualificazione di strutture esistenti, atte ad accogliere i licei delle arti performative; l'individuazione di adeguate strutture, o la costruzione di nuove, destinate alla creazione di centri polivalenti per le arti performative; l'individuazione di adeguate strutture, o la costruzione di nuove, da destinarsi alla realizzazione dei politecnici delle arti.

L'articolo 8, infine, dispone circa la copertura finanziaria del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge, nel perseguimento delle finalità di formazione artistica e culturale della persona nonché di promozione e sviluppo della cultura, reca disposizioni atte a garantire a ogni persona l'accesso alla formazione artistica nelle sue varie declinazioni amatoriali e professionali, a implementare la formazione artistica nel *curriculum* delle scuole di ogni ordine e grado, nonché a realizzare un sistema formativo della professionalità dei docenti e degli operatori del settore improntato a criteri di qualità.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «formazione artistica», qualsiasi tipo di percorso formativo finalizzato all'acquisizione integrata di competenze pratiche, teorico-analitiche e storico-culturali in campo artistico;

b) «arti performative», ogni forma di espressione artistica che si esplica mediante azioni sceniche dal vivo di qualunque genere ricomprendendo i linguaggi codificati della Musica, della Danza e del Teatro, nonché tutte le forme ibride di espressione artistica, anche di tipo multimediale;

c) «poli formativi artistici», gli istituti comprensivi nei quali l'insegnamento delle arti performative costituisce tratto caratterizzante del *curriculum*.

Art. 2.

*(Formazione artistica nelle scuole
di ogni ordine e grado)*

1. La formazione artistica consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle espressioni artistiche musicali, coreutiche e teatrali è garantita nelle scuole di ogni ordine e grado da docenti in possesso di specifiche abilitazioni disciplinate con il regolamento di cui al comma 7.

2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, la formazione artistica è assicurata:

a) nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, nelle attività educative quotidiane secondo un approccio globale allo sviluppo della corporeità nelle sue varie dimensioni espressive;

b) nei *curricula* scolastici della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per almeno 100 ore annuali;

c) nella scuola secondaria di secondo grado per almeno 50 ore annuali, in relazione ai vari indirizzi e alle forme di flessibilità curricolare adottabili.

3. I licei musicali e coreutici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, sono trasformati in licei delle arti performative, articolati in sezioni a indirizzo «musicale», «coreutico», «teatrale» e, per tutte le sezioni, in indirizzi interpretativi, compositivi, tecnico-tecnologici e storico-scientifici.

4. Nell'ambito dell'autonomia scolastica, gli istituti comprensivi possono costituirsi in poli formativi artistici. Per la realizzazione dei primi cinquecento poli formativi artistici è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a valere sulle risorse di cui all'articolo 8.

5. Per garantire l'offerta formativa di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche possono attivare accordi e collaborazioni di rete anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 8.

6. Le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), in raccordo con le istituzioni scolastiche e con gli enti locali, predispongono piani integrati per la formazione musicale e coreutica di base di cui all'articolo 2, comma 8, lettera *d*), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, funzionali anche alla costituzione di formazioni di musica d'insieme e di sistemi di orchestre.

7. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM), il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono definite le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo mediante la modifica degli ordinamenti didattici del primo ciclo di istruzione, disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, e del secondo ciclo di istruzione, disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nonché delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, recate dal regolamento di cui al decreto del Ministro del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, anche relativamente alla realizzazione di *curricula* verticali che prevedano raccordi a livello interdisciplinare e interartistico;

b) sono definite le modalità di attuazione del comma 3 del presente articolo, garantendo l'attivazione di non meno di un liceo delle arti performative ogni 5.000 studenti tramite la pianificazione a livello territoriale in accordo con gli enti locali competenti;

c) è potenziata l'offerta formativa dei corsi ad indirizzo musicale di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1999, con l'estensione a tutte le specialità strumentali e vocali, e si provvede al riordino delle relative classi di concorso;

d) sono individuati gli specifici profili professionali e relativi percorsi formativi basati sull'integrazione di competenze pratico-teoriche, disciplinari e interdisciplinari e metodologico-didattiche del personale docente incaricato per lo svolgimento delle attività curricolari di cui al comma 1.

Art. 3.

(Formazione artistica nei settori della educazione non formalizzata)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i necessari provvedimenti per il potenziamento e il coordinamento, nel livello territoriale di competenza, dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti musicale, coreutico e teatrale.

2. Al fine di garantire un'adeguata, qualificata e omogenea offerta formativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, definiscono i requisiti minimi di qualità che le scuole di musica e i centri di formazione artistica devono possedere ai fini del loro accreditamento nei sistemi regionali e delle province autonome. In particolare, le scuole di musica e i centri di formazione artistica devono:

a) disporre di locali idonei e a norma di legge e, in particolare, di aule per la didattica collettiva e individuale, nonché di adeguati spazi atti a ospitare saggi e manifestazioni pubbliche;

b) disporre di un corpo docente la cui formazione ed esperienza siano attestate da adeguati titoli nei settori artistico-didattici di riferimento e la cui contrattualizzazione avvenga mediante la stipula di contratti di lavoro ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei principi della libertà di insegnamento e della continuità didattica;

c) provvedere alla pianificazione e alla realizzazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione didattica attraverso appositi organismi di gestione collegiale idonei a garantire, oltre alla specifica formazione artistica, il costante dialogo tra i diversi linguaggi espressivi e la ricerca artistica;

d) proporre attività laboratoriali che consentano lo sviluppo e la ricerca di metodologie innovative e sperimentali;

e) documentare l'attività didattica favorendone la programmazione collegiale e la verifica;

f) essere legalmente costituite da almeno tre anni e possedere uno statuto o un regolamento che stabiliscono l'organizzazione didattica e amministrativa interna.

3. A seguito dell'emanazione di appositi bandi, gli enti locali sostengono progetti relativi ad attività artistiche performative attraverso specifici finanziamenti, nonché mediante la cessione temporanea a titolo non oneroso di spazi e attrezzature per prove e rappresentazioni. Per l'accesso agli interventi di sostegno, i progetti devono preve-

dere accordi di rete tra più soggetti quali enti lirici, fondazioni, teatri, istituzioni dell'AFAM, università, licei delle arti performative, poli formativi artistici, scuole medie con corsi a indirizzo musicale (SMIM), nonché associazioni musicali, bandistiche, corali, coreutiche, teatrali e altri soggetti del terzo settore e del volontariato.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 8.

Art. 4.

(Formazione artistico-culturale continua e ricorrente)

1. In sede di riparto dello stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo attribuisce una parte della quota riservata al settore delle attività musicali e artistiche, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'offerta di cartelloni di stagioni specifiche per le scuole e le iniziative volte alla formazione del pubblico giovane;

b) lo svolgimento di interventi mirati alla prevenzione del disagio sociale e psicologico, nonché della devianza giovanile, mediante la promozione di attività mirate in contesti a rischio, o comunque volti al generale recupero del benessere psicofisico e sociale;

c) l'accesso a prezzo ridotto a rappresentazioni musicali, teatrali e coreutiche per le scuole, i gruppi o le famiglie con minori;

d) l'accesso a prezzo ridotto a rappresentazioni musicali, teatrali e coreutiche per insegnanti e operatori del settore;

e) la promozione e la realizzazione di attività a carattere laboratoriale destinata alle scuole, ai docenti e al pubblico giovane.

2. Gli enti locali e le istituzioni dell'A-FAM promuovono tavoli di confronto, scambio di informazioni, coordinamento e creazione di reti dell'offerta e della produzione correlata, con particolare attenzione all'ottimizzazione delle risorse e alla valorizzazione del fare artistico amatoriale, in raccordo con il settore professionale e con il patrimonio culturale territoriale.

Art. 5.

(Introduzione delle «cArt»)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla erogazione di apposite tessere denominate «cArt – Cultura e/è Arte», destinate ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per l'accesso gratuito ai musei e per l'accesso, ad un prezzo ridotto di almeno il 30 per cento, ai cartelloni di teatri ed enti lirici che ricevano contributi pubblici, statali o di enti locali. Le cArt hanno valore triennale, rinnovabile automaticamente per educatrici/educatori di nidi e scuole dell'infanzia e per docenti in ruolo e, su domanda, per docenti in servizio a tempo determinato all'atto della richiesta. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 6.

(Detrazione delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica amatoriale musicale, teatrale e coreutica)

1. Al fine del sostegno dell'offerta del terzo settore nell'ambito della formazione artistica, all'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri sostenuti dai contribuenti, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

«*i-decies*) a decorrere dal 1° gennaio 2014 le spese, per un importo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica amatoriale musicale, teatrale e coreutica di minori di anni diciotto, purché effettuati presso strutture accreditate e riconosciute dalla pubblica amministrazione».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 8.

Art. 7.

(Interventi architettonici di qualità a sostegno della formazione artistica)

1. Al fine di strutturare spazi tecnicamente ed esteticamente idonei allo svolgimento di attività artistiche performative, nel quadro degli interventi pluriennali a favore dell'edilizia scolastica sono previste misure destinate:

a) alla riqualificazione, con vincolo di destinazione d'uso, di ambienti scolastici sulla base di specifici progetti presentati dagli enti locali;

b) alla costruzione di nuove strutture, ovvero alla riqualificazione di strutture esistenti, atte ad accogliere i licei delle arti performative, di cui all'articolo 2, comma 3;

c) all'individuazione di adeguate strutture, o alla costruzione di nuove, destinate alla creazione di centri polivalenti per le arti performative da destinare alle attività di cui alla presente legge;

d) all'individuazione di adeguate strutture, o alla costruzione di nuove, da destinare alla realizzazione dei politecnici delle arti di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi in favore della formazione artistica di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, a valere sui fondi relativi alle scelte non espresse da parte dei contribuenti quanto alla quota di diretta gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. A tal fine, all'articolo 47, terzo comma, della predetta legge n. 222 del 1985, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la relativa quota è destinata alla tutela dei beni culturali, al sostegno delle attività artistiche e alla formazione artistica».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

1) articolo 10, comma 1, lettere a) e h);

2) articolo 15, comma 1, lettera *b-bis*);

3) articolo 17, comma 1, lettere *e*), *h*), *i*) ed *n*);

4) articolo 69, comma 2;

b) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473;

c) articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

d) articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

